



**REGIONE
LAZIO**

PSC LAZIO
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

Direzione Regionale Programmazione Economica

Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio

(Delibera CIPESS n.29 del 29 aprile 2021)

Procedura aperta svolta attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.lgs n.50/2016, finalizzata all'acquisizione, a mezzo di Accordo Quadro ex art.54, comma 3, dello stesso decreto legislativo, del servizio di assistenza tecnica per la gestione e attuazione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio CUP: F81C21000000001CIG: 9281807571

ACCORDO QUADRO

DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA GESTIONE E L'ATTUAZIONE DEL PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE LAZIO

ACCORDO QUADRO

TRA

La Regione Lazio – Direzione Regionale Programmazione Economica, con sede legale in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma, codice fiscale 80143490581, di seguito denominata “Regione Lazio” o “Committente”, nella persona di Paolo Iannini, nato a Roma il 13/05/1971, in qualità di *Direttore della Direzione Regionale Programmazione Economica*, autorizzato alla stipula del presente Accordo in virtù dei poteri conferitigli con la deliberazione della Giunta regionale 10 gennaio 2023 n. 8 “*Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione regionale "Programmazione Economica" ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto*”, con la quale è stato conferito al dott. Paolo Iannini l’incarico di Direttore della Direzione regionale “*Programmazione Economica*” a decorrere dal 1° febbraio 2023;

E

L’Impresa Deloitte Consulting S.r.l. Società Benefit, mandataria, con sede legale in Milano, Via Tortona n.25 - CAP 20144; numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, Partita I.V.A. e Codice Fiscale 03945320962, e Deloitte & Touche S.p.A., mandante, con sede in Milano - 20144, Via Tortona, 25 - CAP 20144; numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, Partita I.V.A. e Codice Fiscale 03049560166, per brevità RTI, di seguito definito “Fornitore”, nella persona di Stefano Alfonso, nato a Torino (TO) il 7 ottobre 1979, C.F. LFNSFN79R07L219G, in qualità di Procuratore autorizzato alla stipula del presente Accordo in virtù dei poteri conferitigli da giusta procura del 19/05/2020 del notaio Laura Cavallotti di Milano, rep. 35721 rac. 12322 congiuntamente, anche, le “Parti”

PREMESSO CHE

A. la Regione Lazio, con Determinazione n. G10107 del 29/07/2022 della Direzione Regionale Programmazione Economica, ha indetto una “*Procedura aperta svolta attraverso piattaforme*

telematiche di negoziazione, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.lgs n.50/2016, finalizzata all'acquisizione, a mezzo di Accordo-Quadro ex art.54, comma 3, dello stesso decreto legislativo, del servizio di assistenza tecnica per la gestione e attuazione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio” il cui bando è stato pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2022/S 150-428278 del 05/08/2022, sulla G.U.R.I. n. 91 del 05/08/2022;

- B. è stato pubblicato l'avviso sugli esiti della procedura, in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016;
- C. con Determinazione n. G01073 del 30/01/2023 è stata effettuata aggiudicazione definitiva efficace al RTI Deloitte Consulting S.r.l. Società Benefit- Deloitte & Touche S.p.A. del “Servizio di assistenza tecnica per la gestione ed attuazione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio”;
- D. il Fornitore, sottoscrivendo il presente Accordo, dichiara che quanto risulta nello stesso, nonché nel Disciplinare e relativi allegati e nel Capitolato e relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
- E. il Fornitore, nelle modalità e condizioni stabilite nel Disciplinare di gara e ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, ha prestato garanzia definitiva di importo pari a € 649.320,00 (Euro seicentoquarantanovemilatrecentoventi/00) e presentato, altresì, la documentazione richiesta dal Disciplinare ai fini della stipula del presente Accordo, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- F. il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Accordo, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole e dichiara di confermare la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro

e relativi Allegati alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi Contratti attuativi di Servizio;

- G. l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Accordo sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dallo stesso, ai prezzi unitari offerti, alle condizioni, alle modalità, quantità, importi ed ai termini ivi contenuti ecc. e trova definizione e compimento con la stipula del Contratto attuativo;
- H. il presente Accordo non è fonte di obbligazione per la Regione Lazio nei confronti del Fornitore, né può fondare aspettative di stipula dei contratti attuativi o pagamento di somme o indennità, rappresentando le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse con i Contratti attuativi i quali, nei limiti ivi previsti, saranno fonti di obbligazione;
- I. il presente Accordo, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;
- J. con riferimento all'art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. n.165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo il presente Accordo, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- K. il Fornitore, sottoscrivendo il presente Accordo, si impegna inoltre a rispettare il Codice di Comportamento del personale della Giunta Regionale e delle Agenzie regionali, adottato con DGR n. 33 del 21/01/2014 e *ss.mm.ii.*, che espressamente dispone, in particolare all'art. 5, l'obbligo di astensione in capo al dipendente pubblico che, nello svolgimento delle attività inerenti alle sue mansioni, si renda conto di trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, le quali dovranno essere comunicate tempestivamente, oltre quanto previsto espressamente dal Capitolato;
- L. ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 conformemente alla determinazione n.3 del 5 marzo 2008 e *ss.mm.ii.* della Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, considerata la tipologia della fornitura,

trattandosi di servizi di natura intellettuale anche se effettuati presso la stazione appaltante, non è necessario redigere il Documento di valutazione dei Rischi integrativo e di conseguenza non si prevedono costi aggiuntivi per la sicurezza da interferenze da considerare nella base di appalto.

**TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Accordo Quadro, il Disciplinare di gara e i relativi allegati, il Capitolato di appalto, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono, l'Offerta Economica, gli schemi e modelli per la presentazione della Richiesta preliminare di offerta, per la presentazione del Piano Dettagliato e comunque inerenti la gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale e sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Accordo.

Articolo 2

Definizioni

1. Nell'ambito del presente Accordo si intende per:
 - a. **Accordo Quadro - Convenzione Quadro (o anche solo Convenzione)**: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, inteso quale contratto stipulato tra l'Amministrazione ed il Fornitore aggiudicatario che regola i termini e fissa condizioni generali, a cui seguono uno o più contratti attuativi per l'attivazione del servizio con le modalità definite negli atti di gara;

- b. Atti di gara:** il Disciplinare e suoi allegati, il Capitolato Tecnico e relativi schemi e allegati;
- c. Richiesta preliminare di fornitura:** Richiesta trasmessa dal Committente al Fornitore al fine di procedere alla redazione del Piano Dettagliato delle Attività e alla sottoscrizione del contratto attuativo;
- d. Piano Dettagliato delle Attività:** Piano contenente i dettagli tecnici della fornitura del servizio di assistenza tecnica, allegato al contratto attuativo, redatto dal Fornitore a seguito di consultazione preliminare con il Committente;
- e. Contratto attuativo:** il contratto che, nel rispetto delle clausole generali fissate nell' Accordo Quadro, definisce clausole specifiche per le singole applicazioni dell'Accordo Quadro e mediante il quale si acquistano i servizi;
- f. Fornitore:** il soggetto che sottoscrive l'Accordo Quadro e che eroga il servizio;
- g. Offerta:** l'offerta del Fornitore presentata per l'oggetto del servizio di cui al presente Accordo;
- h. Amministrazione contraente/Committente:** la Regione Lazio, Direzione Regionale Programmazione Economica, responsabile dell'attuazione dell'intervento di assistenza tecnica del PSC Lazio;
- i. Sito:** lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo <http://www.regione.lazio.it> dedicato e gestito dalla Regione Lazio – Direzione Regionale Centrale Acquisti (<https://stella.regione.lazio.it/portale/>).

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione dei servizi è regolata dalle clausole dell'Accordo Quadro e dagli atti nello stesso richiamati, in particolare, dal Capitolato Tecnico, Descrittivo e prestazionale, dal Disciplinare, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica del Lotto di aggiudicazione, oltre che dai regolamenti europei pertinenti, dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, comunque, dalle norme di settore in materia di appalti pubblici, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato e suoi allegati, salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio dell'Amministrazione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nei Capitolato e suoi allegati.
3. L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso di validità dell'Accordo Quadro.
4. Le clausole dell'Accordo Quadro sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione contraente.
6. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti attuativi di

Servizio e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti attuativi, l'Amministrazione, da un lato, e il Fornitore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei relativi criteri di aggiudicazione della procedura.

Articolo 4

Oggetto del servizio

1. Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina, comprensiva delle modalità di conclusione ed esecuzione, per l'affidamento delle attività specificate nel Capitolato e negli atti di gara.
2. Con la sottoscrizione dell'Accordo, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione a fornire tutti i servizi, e tutte le attività necessarie a garantire la corretta esecuzione del servizio di cui al precedente comma 1, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte nel Capitolato, negli atti di gara e nell'offerta presentata, che l'Amministrazione ordinerà a mezzo di Contratti attuativi, entro la data di validità e scadenza dell'Accordo Quadro, anche nel caso in cui l'ordinativo e la stipula giungessero l'ultimo giorno di validità dell'Accordo.
3. Il presente Accordo non è fonte di immediata obbligazione per l'Amministrazione nei confronti del Fornitore e gli importi della stessa sono puramente indicativi dell'importo massimo dei successivi Contratti attuativi, né costituisce in capo all'Amministrazione alcun obbligo e/o vincolo in ordine all'affidamento dei "Contratti attuativi", nemmeno con riferimento ad un quantitativo minimo.
4. Il Fornitore non può pretendere nessun canone o indennizzo, né alcunché a titolo risarcitorio e/o indennitario e/o a qualsiasi altro titolo, né avanzare alcuna eccezione o reclamo o pretesa, anche

di natura economica, né muovere eccezioni o azioni a tali titoli là dove siano conclusi Contratti attuativi per importi minori o nessun Contratto attuativo.

Articolo 5

Importo e durata dell'Accordo Quadro

1. Il presente Accordo ha la durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla sua stipulazione.
2. L'importo complessivo a base d'asta di € 2.319.000,00 (duemilioneitrecentodiciannovemila/00), esclusa IVA, è da intendersi come importo massimo spendibile nella durata di validità dell'Accordo applicando i canoni ribassati offerti dal Fornitore aggiudicatario in sede di gara, come riportati all'art. 7.
3. Per "durata" dell'Accordo Quadro, si intende il periodo entro il quale possono essere stipulati i Contratti attuativi, a mezzo dei quali le Parti danno avvio all'affidamento dei servizi oggetto di aggiudicazione.
4. Laddove l'importo affidato non sia speso entro il periodo sopra indicato e non sia possibile garantire per una o più figure professionali del Team di assistenza tecnica l'espletamento delle giornate previste nel contratto durante i 36 mesi, è facoltà del committente estendere la durata del servizio di assistenza tecnica per altri 12 mesi.
5. Ove risulti esaurito l'importo dell'Accordo Quadro, prima della scadenza del termine di durata dello stesso, l'Accordo verrà considerato comunque concluso, senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo a favore del Fornitore o di preavviso, ferma restando la validità dei Contratti attuativi già stipulati e fatte salve le facoltà dei successivi commi 6 e 7 del presente articolo.
6. Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata dell'Accordo Quadro, sia esaurito l'importo massimo spendibile, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art.106, comma 12, del Codice degli Appalti.

7. È escluso ogni tacito rinnovo dell'Accordo Quadro.
8. Se, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia dell'Accordo o di ogni singolo Contratto attuativo di Fornitura del servizio, il Fornitore si impegna a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.

Articolo 6

Contratti attuativi

1. L'avvio dei servizi avviene attraverso la stipula di Contratti attuativi.
2. Il Contratto attuativo impegna il Fornitore al rispetto delle previsioni del presente Accordo Quadro nonché dei termini, condizioni, modalità e luoghi di svolgimento delle prestazioni, così come definite nel Contratto attuativo e nel Piano Dettagliato delle Attività, allo stesso allegato.
3. Il Piano Dettagliato delle Attività viene predisposto dal Fornitore in conformità con l'offerta tecnica migliorativa oggetto di aggiudicazione ed a completamento della stessa ex art. 54, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016, a seguito della Richiesta preliminare di fornitura.
4. Il Fornitore si impegna a trasmettere il Contratto attuativo già sottoscritto e l'allegato Piano Dettagliato delle Attività entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi consecutivi dal recapito della Richiesta preliminare di Fornitura, salvo diverse disposizioni. Tale trasmissione potrà essere preceduta, su richiesta dell'Amministrazione, da un eventuale consultazione preliminare, a cui il Fornitore è tenuto a prendere parte entro la data indicata. In caso di consultazione, il Piano e il contratto dovranno essere trasmessi entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data del confronto.
5. In caso di osservazioni formali da parte dell'Amministrazione al Piano Dettagliato delle Attività e/o al Contratto, che richiedano variazioni di contenuto, l'affidatario provvederà a riconsegnare il Piano e il Contratto entro 5 (cinque) giorni lavorativi e consecutivi dalla trasmissione delle osservazioni, salvo diverso termine assegnato in sede di richiesta.

6. Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento del Piano Dettagliato delle Attività e del Contratto, l'Amministrazione comunicherà tramite PEC al Fornitore l'approvazione del Piano e provvederà alla sottoscrizione del Contratto attuativo.
7. Il Piano Dettagliato delle Attività consegua valore di vincolo contrattuale per il Fornitore dalla sua predisposizione e recapito, e per l'Amministrazione contraente con la firma del Contratto attuativo, di cui il Piano costituisce allegato.
8. Il Fornitore dovrà attivare i servizi, salvo diverse indicazioni, il giorno lavorativo successivo alla sottoscrizione del Contratto attuativo.
9. Il Fornitore si impegna a provvedere all'aggiornamento, modifica e attuazione del Piano Dettagliato delle Attività, e dei relativi Piani Operativi, in conformità al Capitolato di appalto.
10. Qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinatori di Fornitura senza stipulazione di Contratto attuativo o provveda ad eseguire ordini di soggetti non legittimati ad utilizzare l'Accordo, i servizi eventualmente prestati non verranno conteggiati nell'importo massimo spendibile oggetto dell'Accordo stesso.
11. Resta a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano l'Accordo.
12. In caso di mancata esecuzione di una qualsiasi prestazione rientrante nei Contratti attuativi, l'Amministrazione contraente provvederà a diffidare il Fornitore, assegnandogli un termine di 5 (cinque) giorni lavorativi entro cui provvedere o dare corso all'esecuzione delle prestazioni, pena l'applicazione di penali e/o la risoluzione del contratto, in ogni caso, secondo le disposizioni del presente Accordo.
13. L'Amministrazione si riserva di stabilire autonomamente la durata dei Contratti attuativi, sulla base delle esigenze di attivazione dei servizi e della disponibilità economica, senza che il Fornitore abbia nulla a pretendere.
14. I Contratti attuativi avranno in ogni caso durata massima di 12 (dodici) mesi.

15. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione contraente e ad eseguire la fornitura con le modalità stabilite nel Contratto attuativo, nel presente Accordo, e nel Capitolato, nel rispetto di ogni altro prescrizione riportata nella documentazione anche tecnica e richiamata dagli atti suddetti, se migliorativa nell'Offerta Tecnica, pena l'applicazione di penali.

Articolo 7

Corrispettivi

1. La remunerazione dei servizi avverrà a corpo, sulla base dei prezzi unitari offerti, distinti per profilo professionale (*Coordinatore, Manager, Senior, Junior, Specialist*), oggetto di aggiudicazione, espressi in euro, al netto dell'IVA e di seguito riepilogati:

<i>Profilo professionale</i>	<i>Tariffa di aggiudicazione giornaliera/euro</i>
<i>Coordinatore</i>	384,00
<i>Manager</i>	370,50
<i>Senior</i>	310,00
<i>Specialist</i>	354,00
<i>Junior</i>	248,50

2. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore in forza dei singoli Contratti attuativi sono determinati e liquidati nei limiti e sulla base di quanto riportato nel Capitolato, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.

3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte dal Fornitore e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

4. Le tariffe, così come i corrispettivi devono intendersi comprensive di ogni onere e spesa, incluse spese generali ed utili/costi di impresa, spese di trasferta, trasporto, viaggio, spese di traduzione

dalla lingua inglese alla lingua italiana e viceversa dei documenti ed elaborati, in ogni caso relativi allo svolgimento delle prestazioni oggetto di appalto e ad ogni ulteriore attività che si rendesse necessaria per un corretto e completo adempimento delle prestazioni oggetto del presente accordo Quadro e dei Contratti attuativi.

Articolo 8

Condizioni della Fornitura di servizi e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dell'Accordo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste e per l'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.
2. Il Fornitore è consapevole che le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche ed alle specifiche indicate nel Capitolato e nell'Offerta Tecnica presentata, se migliorativa, e per l'effetto si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro.
3. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato all'Amministrazione e agli operatori economici in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni relativi alla gestione del servizio, per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Amministrazione contraente e/o di terzi, in virtù delle attività svolte ovvero in dipendenza

di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. Pertanto, si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Amministrazione regionale da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti, in relazione ad ogni qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi o a diritti di proprietà intellettuale avanzati sull'oggetto della prestazione contrattuale e da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme che è tenuto a rispettare.

4. Il Fornitore rinuncia espressamente e per effetto della stipula dell'Accordo Quadro a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Amministrazione contraente e/o da terzi.

Articolo 9

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga al rispetto di quanto espressamente previsto nel Capitolato e con la firma dell'Accordo Quadro assume anche gli obblighi specifici di cui all'articolo 11 "*Obblighi dell'aggiudicatario*" del Capitolato, qui integralmente richiamato.

Articolo 10

Gruppo di Lavoro-Conflitto di Interessi

1. Il Fornitore e le figure professionali che compongono il gruppo di lavoro, comprese le eventuali figure aggiuntive proposte nell'offerta tecnica, prima della stipula dei contratti attuativi e, in ogni caso, dell'avvio dei servizi, dovranno rilasciare apposite dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445, nella consapevolezza di

quanto prescritto dall'art. 76 e 73 del medesimo D.P.R. 445/2000 riguardo alle sanzioni penali per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci.

2. Qualora dai controlli amministrativi effettuati ex art. 71 D.P.R. 445/2000, non risultino confermate le dichiarazioni rese, l'Amministrazione procederà alla segnalazione del fatto all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.
3. Qualora nel corso dei controlli dovesse emergere che una o più figure professionali, indicate nel gruppo di lavoro del Fornitore, comprese eventuali figure aggiuntive proposte nell'offerta tecnica, svolgano attività di supporto tecnico nei confronti dei potenziali beneficiari dei medesimi avvisi o bandi o altri strumenti, l'aggiudicatario dovrà darne immediata comunicazione all'Amministrazione, provvedendo alla tempestiva sostituzione del personale.

Articolo 11

Gruppo di Lavoro - Sostituzione del personale

1. Il Fornitore garantisce che tutte le risorse che impiegherà per l'erogazione dei servizi oggetto dell'affidamento, sia in fase di presa in carico dei servizi sia durante l'affidamento stesso in caso d'integrazioni e/o eventuali sostituzioni, rispondono ai requisiti minimi espressi dal presente Capitolato e/o migliorativi eventualmente offerti.
2. L'Amministrazione contraente avrà facoltà di procedere a un colloquio di approfondimento per verificare la corrispondenza alle specifiche esigenze progettuali del personale proposto.
3. Qualora il Fornitore, in particolare, durante lo svolgimento delle prestazioni, sia costretto a sostituire una o più delle figure professionali incaricate dell'appalto, dovrà formulare preventiva e motivata richiesta all'Amministrazione indicando, entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari, i nuovi nominativi che intende proporre in sostituzione, che comunque dovranno essere in possesso dei requisiti delle figure professionali sostituite.

4. L'eventuale sostituzione dei soggetti deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione contraente.
5. L'attesa di autorizzazione non esonera il Fornitore del servizio dall'adempimento delle obbligazioni assunte e qualsiasi modifica delle figure professionali non può costituire motivo per la sospensione o la dilazione della prestazione dei servizi, salvo espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
6. Per quanto non normato dai commi precedenti, si rinvia all'art. 7 del Capitolato d'appalto.

Articolo 12

Fatturazione e pagamenti - Clausola risolutiva espressa

1. Le fatture relative ai corrispettivi di cui al precedente articolo dovranno essere emesse all'indirizzo dell'Amministrazione contraente ed inviate in forma elettronica secondo le modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.
2. La cadenza, le modalità ed i termini per la fatturazione sono definiti all'articolo 9 del Capitolato.
3. I corrispettivi saranno liquidati a mezzo di bonifico bancario, sul conto corrente dedicato intestato per la Mandataria a Deloitte Consulting S.r.l. S.B. BARCLAYS BANK PLC - Conto Corrente n. 000000000234 - IBAN IT91M0305101699000000000234 - BIC BARCITMMBKO; per la Mandante a Deloitte & Touche S.p.A. BANCO BPM SPA - Conto Corrente n. 000000018110 - IBAN IT57L0503401727000000018110 - BIC BAPPIT21633.
4. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito indicate nel presente Accordo; in difetto di tale comunicazione, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
5. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 30, comma 5 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sulle singole fatture deve essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni. A prescindere dal regime IVA della fornitura/ servizio, l'imponibile indicato in

fattura dovrà essere esplicitamente ridotto oppure esposto direttamente al netto della ritenuta di garanzia, con espressa indicazione di questa circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà effettuata alla chiusura del Contratto attuativo, in sede di liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni normative per lo svincolo.

6. In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 629, della Legge n. 190/2014 l'Amministrazione corrisponderà alla ditta aggiudicataria il solo corrispettivo imponibile, mentre la quota relativa dell'IVA verrà versata direttamente all'Erario, pertanto, le fatture dovranno riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti".
7. Il Fornitore si impegna ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che l'Amministrazione contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti, a pena di irricevibilità:
 - a) la dicitura "Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio (delibera CIPESS n. 29/2021), Intervento "Servizio di Assistenza Tecnica al PSC Lazio" cofinanziato con risorse FSC, CUP F81C21000000001 - CIG 9281807571, pagamento bimestre _____, (eventuali ulteriori indicazioni);
 - b) il riferimento al Contratto attuativo identificato per oggetto, e data di stipula;
 - c) l'indicazione dei corrispettivi per le attività effettivamente svolte, determinate in relazione al Contratto attuativo di riferimento.
8. Il Fornitore si impegna a inserire in fattura le ulteriori indicazioni che l'Amministrazione avrà facoltà di concordare con lo stesso per agevolare le attività di verifica e controllo.
9. In caso di DURC irregolare del Fornitore, l'Amministrazione contraente tratterà l'importo corrispondente all'inadempienza e troverà applicazione l'intervento sostitutivo della P.A. ai sensi dell'art. 31 comma 3 e comma 4 L 98/2013 e articolo 30 comma 5 e comma 6 D.Lgs 50/2016 e loro successive modificazioni ed integrazioni, in favore degli enti previdenziali e assicurativi.

10. L'ammontare delle fatture potrà essere decrementato in base alle trattenute determinate dall'applicazione delle eventuali penali già irrogate.
11. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, la Stazione Appaltante potrà sospendere i termini di pagamento, che riprenderanno a decorrere dall'atto della definizione della vertenza. L'Amministrazione contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura dei servizi, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice Civile).
12. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste nell'Accordo Quadro e nei singoli Contratti; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto attuativo e/o l'Accordo potranno essere risolti di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione da comunicarsi con Posta Elettronica Certificata, con le modalità previste nell'art.13 del Capitolato, con ogni conseguenza di legge anche in ordine al risarcimento di eventuali danni patiti dall'Amministrazione contraente.

Articolo 13

Verifica di conformità e fatturazione del saldo

1. La fattura relativa alla rata di saldo potrà essere emessa dal Fornitore successivamente all'emissione dell'atto di Verifica di Conformità di cui all'art. 102 co. 2 del D.Lgs. 50/2016.
2. La Verifica di Conformità è effettuata dal soggetto appositamente nominato dall'Amministrazione non oltre sei mesi dalla data di ultimazione del servizio delle prestazioni oggetto del Contratto attuativo.
3. La Verifica di Conformità ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione, decorso il quale la Verifica di Conformità s'intende tacitamente

approvata ancorché l'atto di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

4. Sulla fattura di saldo saranno corrisposte le trattenute operate sulle rate di acconto.
5. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione a carico del Fornitore di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività della stessa, ai sensi dell'art. 103 co. 6 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 14

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente Accordo e degli Ordinativi di Fornitura.
2. A tal fine si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto in oggetto e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, Legge n. 136/2010 entro 7 (sette) giorni dal verificarsi della variazione.
3. Qualora le transazioni relative ai Contratti attuativi relative al presente Accordo siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Accordo ed i Contratti attuativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010.
4. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

5. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione contraente e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione stessa.
6. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà dell'Amministrazione contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Articolo 15

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo;
 - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Accordo rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 16

Inadempimenti, ritardi e penali

1. L'Amministrazione ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritiene opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia dei Contratti attuativi, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riserva di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione del contratto.
2. Qualora, a seguito di accertamenti sulla conformità delle prestazioni agli impegni assunti, si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali determinanti ritardi nell'adempimento, l'Amministrazione procederà alla contestazione al Fornitore delle circostanze rilevate, tramite PEC. Quest'ultimo potrà presentare le proprie controdeduzioni entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla formale contestazione, ovvero a rimuovere nello stesso termine gli inadempimenti rilevati.
3. Ove si verificano inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel Capitolato, non imputabili all'Amministrazione contraente ovvero a cause di forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, a seguito di valutazione delle controdeduzioni avanzate dal Fornitore, qualora le stesse non siano considerate accoglibili, o in difetto delle stesse, l'Amministrazione contraente si riserva di applicare al Fornitore, a decorrere dall'inizio

dell'inadempimento e fino al giorno di documentato avvenuto ripristino di conformità, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini espressamente prescritti, le penali di cui all'articolo 13 del Capitolato d'appalto.

4. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro e nella documentazione nello stesso richiamato; in tali casi le penali sono applicate sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.
5. Non viene considerato motivo per l'applicazione di penalità il ritardo espressamente autorizzato o dovuto a cause di forza maggiore non imputabili al soggetto aggiudicatario. Le eventuali cause di forza maggiore che ritardassero le consegne, tuttavia, dovranno essere documentate ed espressamente notificate dall'Aggiudicatario all'Amministrazione appaltatrice con lettera PEC, sotto pena di decadenza di ogni diritto ad invocarle.
6. Si rinvia all'articolo 13 del Capitolato relativo all'applicazione di penali, che qui si intende integralmente riportato.

Articolo 17

Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali, il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, ha costituito a favore della Regione Lazio una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile, in misura percentuale pari al 10% dell'importo a base di gara del Lotto funzionale dell'Accordo Quadro, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'art. 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia

medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Si applica la riduzione dell'importo della cauzione così come disciplinato dall'art. 93 del Dlgs 50/2016.

2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Codice Civile, anche nascenti dall'esecuzione dei singoli Contratti attuativi.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Stazione Appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
4. La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo e dei singoli Contratti di Fornitura da esso derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti e dall'Accordo; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Regione Lazio, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la Committenza si riserva di richiedere un incremento della garanzia fidejussoria di cui al comma 1 fino ad un ulteriore 10% dell'importo a base di gara.
6. Qualora a seguito dell'Accordo Quadro non venga affidato alcun Contratto attuativo, il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato alla scadenza del termine finale stabilito dall'Accordo Quadro.
7. La cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte dell'Amministrazione.
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Stazione Appaltante.

9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo.

Articolo 18

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Amministrazione contraente e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto dell'Accordo e dei Contratti attuativi, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore si impegna a produrre o a stipulare, a richiesta, entro la data di avvio del servizio, una idonea polizza di Responsabilità Civile a garanzia di terzi e dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ed a copertura di errori od omissioni nello svolgimento dell'attività inerenti i servizi, con un massimale minimo di euro 3.000.000,00 per evento/anno, laddove il servizio, per le sue specifiche caratteristiche, lo richieda.
3. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 19

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l'Accordo ed i singoli Contratti attuativi, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali dell'Accordo nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Centrale regionale di committenza delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE (RGDP) n. 2016/679 nonché dal D. Lgs.196/2003 e relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza. Nei casi in cui il Fornitore debba essere nominato Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 28 del RGDP, i Contratti attuativi dovranno essere integrati secondo quanto previsto dall'art. 14 del Capitolato e all'art. 27 del presente Accordo.

Articolo 20

Proprietà dei prodotti, sicurezza informatica, diritti d'autore

1. Tutti i prodotti realizzati, quali elaborati, relazioni ed ogni altra documentazione che sarà trasmessa nell'attuazione dei servizi, sono di proprietà esclusiva dell'Amministrazione che ne potrà disporre liberamente.
2. Il Fornitore si impegna a trasmettere la documentazione prodotta in esecuzione del servizio tramite posta elettronica all'indirizzo del Committente, prodotta in formato elettronico, anche nel

formato sorgente dei singoli *tool* utilizzati. Tutti i prodotti consegnati dovranno essere esenti da virus e dovranno essere accompagnati dalla lettera di consegna; la documentazione prodotta dovrà essere compatibile con le più diffuse suite di produttività individuale (es. Microsoft Office) e con i principali applicativi (Microsoft Project, Business Object, Adobe Acrobat).

3. Il Fornitore si impegna a produrre la documentazione in conformità del Capitolato ed agli standard documentali eventualmente forniti all'avvio dell'affidamento. Nuovi standard dei documenti, o modifiche a quelli forniti, potranno essere emessi anche durante il corso dell'affidamento, con preavviso al Fornitore. Tali nuove indicazioni dovranno essere adottate per tutte le nuove attività, mentre saranno concordate le eventuali modalità di transizione per le attività in corso.
4. Il contraente assume inoltre l'onere a proprio carico di formare i componenti del gruppo di lavoro perché posseggano competenze specifiche sui *software* informatici gestionali più diffusi e/o connessi alle attività da svolgere. Per lo svolgimento delle attività potrà essere richiesto l'utilizzo e la consultazione di testi, principalmente, in lingua inglese. Le figure professionali coinvolte nel gruppo dovranno essere, pertanto, in grado di utilizzare tale lingua.
5. Il contraente dovrà dotarsi di strumenti che garantiscano la sicurezza informatica e la *privacy* dei soggetti indicati dall'Amministrazione in fase esecutiva e che saranno oggetto di valutazione da parte della stessa.
6. Valgono in materia anche i principi di riservatezza, segretezza e tutela dei diritti d'autore prescritti dalla vigente normativa.

Articolo 21

Risoluzione dei Contratti attuativi e dell'Accordo e clausola risolutiva espressa

1. Per la risoluzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi trovano applicazione l'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, e, per quanto non previsto, gli artt. 1453 e ss. del Codice civile, oltre ai casi espressamente previsti in altri articoli del presente atto.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge 120/2020 e smi, la mancata tempestiva stipulazione del contratto entro 10 (dieci) giorni lavorativi consecutivi dalla trasmissione da parte del committente della richiesta di sottoscrizione del contratto stesso, o il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla sottoscrizione e trasmissione al committente, qualora imputabili all'Appaltatore, costituiscono causa di risoluzione del contratto per inadempimento di diritto. Superati i termini sopra indicati, il committente può comunque assegnare un termine di 10 (dieci) giorni lavorativi entro i quali il Fornitore deve adempiere, tramite comunicazione trasmessa via PEC. Scaduto il termine assegnato, se l'inadempimento permane, il committente risolve l'Accordo Quadro.
3. Ai sensi dell'art. 1 comma 17 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 3, comma 3 del D.L. 76/2020 convertito in Legge n.120/2020, la mancata accettazione ed il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di risoluzione dell'Accordo Quadro.
4. Ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013, la violazione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del Codice di comportamento del personale della Giunta regionale e delle Agenzie regionali adottato con DGR 21 gennaio 2014, n. 33, costituisce causa di risoluzione dell'Accordo Quadro.
5. L'Amministrazione contraente ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro e/o i Contratti attuativi di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), a mezzo di comunicazione formale di volersi avvalere della clausola risolutiva, trasmessa e recapitata per posta elettronica certificata all'indirizzo dell'affidatario nei casi di seguito specificati:

- mancato reintegro nei termini della cauzione definitiva eventualmente escussa nel corso del Contratto attuativo;
 - qualora le transazioni del Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010;
 - qualora il ritardo nell'adempimento delle prestazioni dedotte nel Contratto attuativo determini penali per un importo superiore al 10% dell'importo del Contratto attuativo al netto dell'Iva;
 - violazioni in tema di riservatezza;
 - violazioni accertate successivamente alla stipula rispetto alle previsioni dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - violazioni di subappalto;
 - verifica di non conformità del servizio pari o superiori a n. 3 (tre) violazioni.
6. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art 108 del D.lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 C.C., risolvere di diritto l'Accordo Quadro nei casi previsti all'art. 13 del Capitolato, che qui si intende integralmente riportato.
7. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti attuativi del servizio a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo stesso. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore dell'Amministrazione contraente.
8. Non potranno essere intese come rinuncia ad avvalersi della clausola risolutiva espressa le mancate contestazioni o precedenti inadempimenti rispetto ai quali l'Amministrazione abbia ritenuto di non avvalersi della clausola o di non adottare provvedimenti di sorta.

9. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo e/o dei Contratti attuativi, la Regione Lazio ha diritto di escutere la cauzione prestata ex art. 103 D.Ls n. 50/2016, rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del Contratto attuativo risolto, ove non escutibile, applicheranno una penale di equivalente importo.
10. Qualora l'Amministrazione intenda avvalersi della risoluzione, potrà provvedere all'affidamento dell'esecuzione dell'appalto, per il periodo di tempo residuo e per il valore residuo dell'Accordo Quadro, ad altro operatore, rivalendosi sull'Appaltatore a titolo di risarcimento dei danni subiti.
11. In ogni caso è fatto salvo ogni diritto dell'Amministrazione regionale di procedere per tutti i danni subiti in conseguenza della risoluzione anticipata del contratto e di intraprendere ogni altra azione opportuna per la tutela dei propri diritti.
12. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione dell'Accordo e/o dei Contratti attuativi per inadempimento del medesimo, si procede ex dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 22

Recesso unilaterale

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il committente si riserva in qualunque momento, ai sensi dell'art.109 del D. Lgs. n.50/2016, la facoltà di recedere dall'Accordo Quadro o dal singolo Contratto attuativo, con preavviso scritto di 30 (trenta) giorni solari da recapitare a mezzo posta elettronica certificata al Fornitore.
2. In relazione alla natura e tipologia dei servizi oggetto di specifico appalto ed alla definizione delle modalità di determinazione del corrispettivo, l'Amministrazione regionale corrisponderà al Fornitore il corrispettivo delle prestazioni già eseguite al momento del recesso, oltre alle prestazioni in corso di definizione che il Fornitore si impegna a mettere immediatamente a disposizione dell'Amministrazione regionale e, comunque, entro 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della comunicazione di recesso.

3. In quanto compatibili, al recesso si applica la disciplina degli artt. 1373 e 1671 del Codice civile.
4. Qualora l'Amministrazione contraente receda dall'Accordo, non potranno essere emessi nuovi Contratti attuativi e sarà possibile recedere dal Contratto già stipulato, fatto salvo quanto espressamente disposto in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

Articolo 23

Cessione dell'Accordo

1. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del D.lgs. n. 50/2016, il presente Accordo Quadro ed il Contratto attuativo non possono essere ceduti.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione contraente, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D. Lgs n. 50/2016. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
3. Nel caso di indebita cessione totale o parziale del contratto, l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto e i Contratti attuativi sottoscritti con il Fornitore del servizio, con contestuale incameramento della cauzione costituita ed eventuale azione di rivalsa da parte della Regione per il maggior danno arrecato.
4. Si rinvia all'art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 per la disciplina delle varianti e modifiche in corso d'opera, sia in relazione all'Accordo Quadro che ai Contratti attuativi.

Articolo 24

Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- 1.2.1 Supporto specialistico ai Responsabili di Progetto (RPG) nelle attività connesse all'attuazione e gestione degli interventi finanziati;
- 1.2.2 Supporto specialistico ai Responsabili del controllo di I livello (UC) nelle attività connesse ai controlli delle procedure amministrative, alla regolarità contabile e alle verifiche documentali delle rendicontazioni di spesa degli interventi finanziati;
- 1.2.3 Supporto specialistico all'Autorità Responsabile (AR) e all'Autorità di Certificazione (AC) del PSC Lazio.

2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione contraente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell'Accordo e dei singoli Contratti attuativi, i requisiti richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato espressamente dall'Amministrazione. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'Amministrazione contraente, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Amministrazione non autorizzerà il subappalto.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Amministrazione contraente procederà a richiederne al Fornitore l'integrazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione degli obblighi e degli oneri del Fornitore. Il Fornitore di servizio e il subappaltatore sono responsabili in solido, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione contraente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività ed in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salvo quanto previsto al comma 13, lettere a) e c).
7. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro.
8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione contraente potrà risolvere l'Accordo e i Contratti attuativi, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
11. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 25

Responsabile del Servizio

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. GIANLUCA PASTENA nato a Livorno il 14 marzo 1969, C.F.: PSTGLC69C14E625Q, il Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti

dell'Amministrazione contraente e dispone di poteri decisionali per trattare e concordare, con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) dell'Amministrazione contraente, le azioni inerenti lo svolgimento delle prestazioni.

2. I dati di contatto del Responsabile della Fornitura sono: numero cellulare +39 3351232511; e-mail: gpastena@deloitte.it; indirizzo PEC dconsulting@deloitte.legalmail.it.
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione all'Amministrazione contraente. La sostituzione del Responsabile del Servizio dovrà avvenire entro 5 (cinque) giorni lavorativi.

Articolo 26

Domicilio dell'Appaltatore e comunicazioni

1. Ai fini delle comunicazioni tra loro per l'applicazione e/o l'esecuzione del presente Accordo, le Parti eleggono il proprio domicilio come segue: Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma, PEC direzioneprogrammazione@regione.lazio.legalmail.it; Deloitte Consulting S.r.l. Società Benefit Via Tortona n.25, 20144 Milano, PEC dconsulting@deloitte.legalmail.it.
Tutte le comunicazioni e/o notificazioni inerenti il presente Accordo verranno inviate tramite Posta elettronica certificata (PEC).
2. Tutti i rapporti scritti e verbali tra l'Amministrazione e l'Appaltatore, inerenti il presente Accordo Quadro, dovranno avvenire in lingua italiana.

Articolo 27

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dell'Accordo medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (RGDP), ivi comprese quelle

relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. In particolare, il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Accordo, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo stesso e degli Ordinativi di Fornitura, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

2. L'Amministrazione contraente, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue nel rispetto della suddetta normativa il trattamento dei dati necessari all'esecuzione dell'Accordo e dei singoli Contratti attuativi, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Con la sottoscrizione dell'Accordo, il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali del personale individuato per lo svolgimento delle prestazioni e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario.
4. Il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avviene nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679.
5. Qualora, in relazione all'esecuzione del presente Accordo, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Amministrazione risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, Regolamento UE/2016/679. In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle

ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

6. Il Fornitore qualora venga nominato "Responsabile del trattamento" si impegna inoltre a:
- a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679 (RGDP);
 - b) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà consentire all'Amministrazione contraente di eseguire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;
 - c) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art.13 del Regolamento UE/2016/679 (RGDP) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
 - d) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;
 - e) trasmettere alla Stazione Appaltante, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 23 del Regolamento UE/2016/679 (RGDP) che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all'Amministrazione di dare riscontro all'interessato nei termini e fornire altresì all'Amministrazione tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
 - f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;

g) consentire alla Stazione Appaltante, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

7. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e *privacy* ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.

Articolo 28

Oneri fiscali, tributari e spese contrattuali

1. Il presente Accordo viene stipulato in modalità telematica con firma digitale.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative all'Accordo ed ai Contratti attuativi, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che sono operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, all'Accordo è applicata l'imposta di registro in misura fissa ai sensi del D.P.R. 131/1986, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 29

Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione dell'Accordo e/o dei Contratti attuativi per inadempimento del medesimo, si procede in base all'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 30

Sospensione e/o differimento dell'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016, per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica, l'Amministrazione può disporre la sospensione sia dell'Accordo Quadro che dei singoli Contratti attuativi.
2. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, l'Amministrazione dispone la ripresa dell'esecuzione, indicando il nuovo termine contrattuale.
3. Eventuali differimenti del termine contrattuale dovranno essere concordati con l'Amministrazione contraente.
4. L'Appaltatore non può sospendere i servizi contrattuali per sua decisione unilaterale, nemmeno nel caso di controversie in atto con l'Amministrazione contraente.
5. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce causa di risoluzione del contratto.
6. In tal caso verrà incamerata la cauzione definitiva, salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Amministrazione e dovuti al nuovo rapporto contrattuale.

Articolo 31

Foro competente

1. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione sarà competente esclusivamente il Foro di Roma, con esclusione della competenza arbitrale.

2. Nei casi previsti dagli artt. 205 e 206 del D. lgs. n. 50/2016, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario.

Articolo 33

Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare. Qualunque modifica al presente Accordo non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo e/o dei Contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo o dei singoli Contratti attuativi (o di parte di essi) da parte dell'Amministrazione contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti alla stessa, che si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio i Contratti attuativi, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Accordo prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Articolo 34

Accettazione espressa clausole contrattuali

Il sottoscritto Stefano Alfonso, in qualità di Procuratore autorizzato alla stipula del presente Accordo e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., dando atto che l'unica sottoscrizione finale dell'Accordo è da considerarsi quale doppia sottoscrizione delle presenti clausole; dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole: art. 3-Norme regolatrici e disciplina applicabile; art. 4- Oggetto del servizio; art. 5- Durata dell'Accordo Quadro; art. 6-Contratti attuativi; art.7- Corrispettivi; art. 8-Condizioni della Fornitura di servizi e limitazione di responsabilità; art. 9-Obbligazioni specifiche del Fornitore; art. 10-Gruppo di Lavoro-Conflitto di Interessi; art. 11-Gruppo di Lavoro-Sostituzione del personale; art. 12-Fatturazione e pagamenti-Clausola risolutiva espressa; art. 13-Verifica di conformità e Fatturazione del saldo; art. 14-Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa; art. 15-Trasparenza; art. 16-Inadempimenti, ritardi e penali; art. 17-Cauzione definitiva; art. 18-Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa; art. 19-Riservatezza; art. 20-Proprietà dei prodotti, sicurezza informatica, Diritto di Autore; art. 21-Risoluzione dei Contratti attuativi e dell'Accordo e clausola risolutiva espressa; art. 22- Recesso unilaterale; art. 23-Cessione dell'Accordo; art. 24-Subappalto; art. 25-Responsabile del Servizio; art. 26- Domicilio dell'Appaltatore e comunicazioni; art. 27-Trattamento dei dati, consenso al trattamento; art. 28-Oneri fiscali, tributari e spese contrattuali; art. 29- Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento; art. 30-Sospensione e/o differimento dell'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi; art. 31-Foro competente; art. 33-Clausola finale.

_____, li ____ ____ ____

RTI Deloitte Consulting S.r.l. SB - Deloitte &
Touche S.p.A

Direzione Regionale
Programmazione Economica

Stefano Alfonso

Paolo Iannini

** Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.*